

PAESAGGIO – Sulla non applicabilità dell’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 (silenzio-assenso tra amministrazioni) nell’ambito del procedimento di concessione del titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 (condono), né nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Materia	Paesaggio
Sentenza	Cons. Stato n. 3895/2024

L’art. 32, comma 1, L. n. 47/1985, nel disciplinare il condono per immobili sottoposti a vincolo, prevede che “...il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto”. Pertanto, è in tal caso direttamente la legge a qualificare il silenzio dell’amministrazione avverso il quale il privato può proporre immediata impugnazione. Il decorso del detto termine di centottanta giorni, di cui all’art. 32 cit., non comporta, quindi, la formazione di un silenzio-assenso, non incide sul dovere dell’amministrazione di pronunciarsi né ne esaurisce il potere e abilita l’interessato a impugnare il silenzio-rifiuto al fine di ottenere un parere espresso. Detta disciplina condonistica ha evidentemente natura speciale sia rispetto alla disciplina di cui all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, che rispetto alla disciplina “ordinaria” che regola il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. n. 42/2004, la quale, a sua volta presenta profili di specialità che non consentono di ricondurre nemmeno tale procedimento all’interno del perimetro applicativo del silenzio-assenso tra amministrazioni.

Sentenza pubblicata sul sito www.giustizia-amministrativa.it

Massima a cura di: Servizio V - Tutela del Paesaggio